

STATUTO

UPENDO SOCIETA' COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CETRARO CS VIA DONATO
FAINI 14

Numero REA: CS - 253688

Codice fiscale: 03725850782

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA	
	Art. 1 Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni, con sede nel Comune di CETRARO (CS) all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'arti-	
	colo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata denominata: "UPENDO SOCIETA' COOPERATI-	
	VA-IMPRESA SOCIALE".	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire, trasferi-	
	re o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici ammi-	
	nistrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la	
	sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppres-	
	sione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.A ciascun socio	
	competete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con	
	un preavviso di 180 (centottanta) giorni con le modalità di cui ai presenti patti	
	sociali. Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti patti sociali	
	e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile	
	e le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge	
	381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in ma-	
	teria di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina	

	cooperativistica. Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'eser-	
	cizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'arti-	
	colo 2519 c.c., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico	
	ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo ammini-	
	strativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme	
	relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci co-	
	operatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Art. 2 – Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Co-	
	operativo Unitario Italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega	
	Nazionale Cooperative e Mutue, e/o altre Centrali Cooperative, ai suoi organi-	
	smi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede	
	sociale. Potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991 e successi-	
	ve modificazioni e integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone di persegui-	
	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidari-	
	stico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di ser-	
	vizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'ar-	

	titolo 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.	
	c) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e	
	fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credi-	
	to;	
	d) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il po-	
	tenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi del-	
	la legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative	
	sociali;	
	f) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge,	
	in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque ac-	
	cessorie all'attività sociale;	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza	
	fini di speculazione privata. Si propone di perseguire gli interessi generali del-	
	le comunità del Comune di Cetraro e dei Comuni vicini in modo da ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci	
	lavoratori o beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, a migliori condi-	
	zioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa può svol-	
	gere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della legge 3 aprile	

	2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabi-	
	sce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legisla-	
	zione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un appo-	
	sito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001	
	n.142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci	
	riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della	
	parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo pre-	
	cedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	Attività di tipo A):	
	1. attività e servizi di accoglienza e socializzazione per minori negli orari	
	pre/intra/post scolastici;	
	2. centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali per tossicodipendenti,	
	minori disagiati, per anziani, portatori di handicap, disabili psichici, soggetti af-	
	fetti da sindrome dello spettro dell'autismo, immigrati, rifugiati politici, richie-	
	denti asilo, malati terminali, vittime di tratta e donne in difficoltà;	
	3. promozione e prevenzione nell'ambito dell'abuso e maltrattamento con par-	
	ticolare riguardo ai minori ed alle donne;	
	4. centri diurni di accoglienza e socializzazione per minori,anziani, portatori di	
	handicap, disabili psichici, soggetti affetti da sindrome dello spettro dell'auti-	

	smo, tossicodipendenti, con carattere animativo finalizzato al miglioramento	
	della qualità della vita promuovendo iniziative per il tempo libero, organizzan-	
	do itinerari artistici, naturalistici ed ambientalistici guidati;	
	5. strutture di accoglienza per anziani autosufficienti, nonché attività e servizi	
	di assistenza domiciliari;	
	6. servizi di assistenza materiale, morale e sanitaria a domicilio a persone bi-	
	sognose;	
	7. servizio sociale professionale e segretariato sociale, per l'informazione ed il	
	sostegno al singolo ed ai nuclei familiari, centri estivi per minori, con particola-	
	re riguardo alle persone svantaggiate e relative famiglie;	
	8. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza perso-	
	nale e familiare;	
	9. asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza, scuole materne, dopo scuola;	
	10. attività didattiche e formative per le persone detenute o internate negli i-	
	stituti penitenziari con la finalità di migliorare la qualità di vita e facilitare i per-	
	corsi di integrazione sociale;	
	11. servizio di tutela, assistenza e sostegno psico-sociale;	
	12. attività relative alla promozione umana ed all'integrazione sociale;	
	13. servizi di mediazione familiare, civile, penale e culturale;	
	14. attività culturali finalizzate alla promozione, allestimento ed organizzazio-	
	ne di seminari di studi, convegni, stages, mostre, allestimenti di biblioteche,	
	fiere e progetti culturali in genere;	
	15. attività di informazione e prevenzione nell'ambito comunitario relative alle	
	problematiche sociali quali bullismo,abusi, maltrattamenti, educazione sessua-	
	le, abuso di sostanze, minoranze etniche e culturali, dispersione scolasti-	

	ca,solitudine dell'anziano, integrazione degli immigrati nell'ambito sociale, mi-	
	cro criminalità e devianze, gestione beni confiscati alle mafie;	
	16. favorire e contribuire alla nascita ed allo sviluppo di iniziative didattiche,	
	culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardino i minori ed i giova-	
	ni, i minori migranti accompagnati e non, ed i soggetti svantaggiati per condi-	
	zioni razziali, sociali, economiche e culturali;	
	17. promuovere la cultura informatica e telematica attraverso la creazione e la	
	diffusione di prodotti informatici e multimediali, favorendo l'uso delle nuove	
	tecnologie;	
	18. promuovere corsi di formazione relativi alla promozione e prevenzione del-	
	le problematiche sociali presenti nello specifico territorio, per il personale edu-	
	cativo;	
	19. favorire ed agevolare studi ed interventi mirati alla soluzione di nuove	
	problematiche connesse alle dipendenze;	
	20. sostenere iniziative "di strada", per favorire l'accesso ai servizi di persone	
	in particolari situazioni di disagio;	
	21. svolgere le proprie attività e perseguire le proprie finalità anche presso le	
	famiglie nonché presso strutture aventi scopi sociali e messe a disposizione	
	da enti pubblici o privati;	
	22. promuovere corsi di lingue straniere, musica, teatro e pittura;	
	23. partecipare e sostenere attività di Protezione Civile;	
	24. promuovere, sostenere e gestire un Centro Adozioni;	
	25. promuovere l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile, delle fasce	
	deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti immigrati, in	
	applicazione delle leggi regionali, nazionali ed europee, attraverso l'acquisi-	

	zione e la gestione in appalto di progetti previsti dalle	
	suddette leggi;	
	26. programmare e gestire progetti di assistenza ed integrazione sociale per	
	le vittime di tratta e traffico e delle mafie;	
	27. gestione dei beni confiscati alle mafie, campi estivi per giovani ed adulti;	
	28. sostenere ed incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale	
	cooperativo;	
	29. promuovere, istituire e gestire case di accoglienza, case di riposo, case fa-	
	miglia, gruppi appartamento, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri	
	diurni, centri semi-residenziali, centri sociali e di accoglienza per immigrati, e	
	ogni altro tipo di Istituto per persone di qualsiasi età in condizione di disagio;	
	30. promuovere e realizzare progetti di sostegno in aree svantaggiate euro-	
	pee ed extra europee, in collaborazione con Associazioni non profit;	
	31. attività di ricerca sul fenomeno delle mafie e della corruzione, in collabora-	
	zione con Università italiane ed estere, Associazioni, Ordini professionali ed I-	
	stituzioni.	
	Attività di tipo B):	
	1. gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione di centri sportivi,	
	campi di calcio e piscine, palestre, centri di riabilitazione, aree di verde attrez-	
	zato, aree di parcheggio;	
	2. svolgere attività di gestione di corsi di formazione professionale autonoma-	
	mente o in convenzione con enti pubblici o privati, elaborare progetti nell'am-	
	bito delle iniziative della comunità europea, elaborare programmi di intervento	
	in tutti i settori menzionati ai precedenti punti, elaborare per conto di enti	
	pubblici e/o privati progetti per la richiesta di finanziamenti, nonché fornire as-	

	sistenza ad enti pubblici e/o privati che gestiscono attività formative e socio	
	sanitarie, organizzare per conto di enti pubblici e/o privati stage aziendali e	
	formativi, visite guidate, etc., svolgere attività finalizzate al prolungamento	
	dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne; organizzare per conto	
	proprio e/o per conto terzi, manifestazioni musicali, teatrali e di spettacoli in	
	genere; affittare o concedere in locazione ad enti pubblici e/o privati, attrez-	
	zature informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività, svolgere at-	
	tività di volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri sog-	
	getti che svolgono attività di volontariato;	
	3. attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati	
	servizi e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni sul-	
	l'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; fornir-	
	re servizi reali alle piccole e medie imprese;	
	4. attività di sviluppo ed implementazione di sistemi, software ed applicativi	
	nell'ambito del settore informatico e delle tecnologie innovative (TIC);	
	5. attività nel settore culturale attraverso la gestione di musei e la organizza-	
	zione di laboratori didattici e visite guidate;	
	6. attività nel settore turistico, anche attraverso la gestione di strutture turi-	
	stiche (hotel, ostelli, bed & breakfast, locali pubblici, appartamenti ad uso turi-	
	stico, case vacanze, ecc.) e di uffici turistici; gestione dei lodi di accoglienza	
	per persone svantaggiate;	
	7. servizi cimiteriali;	
	8. servizi di lavanderia, stirerie, tintorie e guardaroba;	
	9. servizi di portierato;	
	10. servizi di cura e manutenzione del verde e dell'arredo urbano in genere;	

	11. servizi di manutenzione, rifacimento e pulizia di strade, compresa la manu-	
	tenzione e messa in opera di segnaletica stradale e di strutture di illuminazio-	
	ne;	
	12. servizi di realizzazione, manutenzione, rifacimento e di reti sentieristiche,	
	compresa l'attività di posizionamento tabelle;	
	13. servizi amministrativi ad enti pubblici, lettura contatori acqua, gas ed elet-	
	tricità con relativa riscossione canone;	
	14. attività connesse alla gestione agraria e forestale di terreni, mediante l'e-	
	secuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla	
	valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità a-	
	gro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione	
	boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;	
	15. attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, d'invasi	
	artificiali e punti d'abbeverata, compreso la realizzazione d'opere di captazio-	
	ne, regimentazione, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie, spon-	
	de e spiagge, di condutture e fossati ad uso civile o irriguo;	
	16. attività connesse alla difesa e all'utilizzazione spondale di corsi ed invasi	
	d'acqua mediante la realizzazione e/o la manutenzione di opere e strutture	
	quali argini, scogliere, muri di difesa, pontili, scivoli di alaggio, trampolini, piste	
	lungo lago, spazi attrezzati, piste, ecc., con l'uso di attrezzature, imbarcazioni	
	e macchine ordinarie e/o speciali;	
	17. attività connesse alla manutenzione delle rive di corsi d'acqua e invasi	
	d'acqua e delle superfici liquide mediante interventi di taglio ed asportazione di	
	vegetazione acquatica, quali alghe, canneti, ecc., la pulizia e la bonifica da ri-	
	fiuti liquidi e solidi riversati o gettati nelle acque, ecc., mediante l'uso di at-	

	trezzature, imbarcazioni e macchine ordinarie e/o speciali;	
	18. attività connesse alla gestione, florovivaistiche e forestali, d'orti botanici	
	ed essenze autoctone, d'erbe officinali ed impianti ortofrutticoli, con particola-	
	re attenzione alla valorizzazione delle coltivazioni locali e piccoli frutti anche	
	con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica, produzione e vendita di	
	prodotti agricoli, campi scuola sui beni, coltivazione produzione e vendita di vi-	
	no, olio e prodotti agricoli in genere;	
	19. attività connesse alla gestione e manutenzione di aree verdi, urbane ed	
	extraurbane, compreso prati, boschi, orti, giardini, parchi, aree a verde pubbli-	
	co ed attrezzato;	
	20. attività connesse alla gestione di impianti per la produzione di cippato,	
	pellet, compost, anche mediante recupero discarti e rifiuti derivanti dalle lavo-	
	razioni forestali e/o di manutenzione del verde;	
	21. attività di gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o	
	termica alimentati a biomasse vegetali o da fonti rinnovabili;	
	22. attività connesse alla gestione d'allevamenti equini, bovini, ovini, caprini,	
	suini, avicunicoli, apistici, ittici e qualsivoglia allevamento zootecnico con parti-	
	colare riguardo alla valorizzazione delle razze locali minacciate d'estinzione	
	nonché allevamento di selvaggina anche a scopo venatorio;	
	23. attività di gestione di incubatoi ittici ed acquari;	
	24. attività agrituristiche e di turismo rurale, compreso il maneggio e l'ippotera-	
	pia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina mediante campi scuo-	
	la a carattere ambientale, naturalistico ed ecologico;	
	25. attività di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti	
	derivati dagli allevamenti, dalle coltivazioni e dall'attività boschiva, forestale	

	ed agro-silvo-pastorale in genere;	
	26. attività artigianali in qualunque settore, specializzate e di manovalanza,	
	compreso il recupero e la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali;	
	27. attività connesse alla gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo o	
	di somministrazione d'alimenti e bevande, nonché d'ogni altra struttura con	
	carattere animativo,culturale, sportivo e del tempo libero anche al fine di favo-	
	rire il turismo sociale e scolastico;	
	28. attività connesse alla gestione della ristorazione collettiva, mense, servizi	
	bar, anche con macchine automatiche e altre tecnologie, anche mediante atti-	
	vità di catering, alberghi e ristoranti;	
	29. attività di apertura e/o gestione di punti vendita su aree pubbliche o pri-	
	vate, in forma fissa o ambulante, occasionali o permanenti, per corrisponden-	
	za, televisione o altri sistemi di comunicazioni ed il commercio elettronico,	
	comprendendo i servizi di recapito, per la commercializzazione e la vendita al-	
	l'ingrosso ed al dettaglio di beni e servizi, di prodotti alimentari, non alimentari	
	e/o artigianali di produzione propria o acquistati a terzi, anche derivanti dalle	
	produzioni con scopo ergoterapeutico e riabilitativo;	
	30. attività connesse ai servizi di welfare aziendale ed alla conciliazione lavoro	
	famiglia;	
	31. attività connesse all'organizzazione d'escursioni, compreso la formazione	
	e l'impiego di guide ambientali, su percorsi ed itinerari turistici a carattere di-	
	dattico, storico-naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in bicicletta ed a	
	cavallo, predisponendo e gestendo i relativi servizi di accompagnamento e	
	noleggio;	
	32. attività nel settore dell'istruzione professionale, anche mediante la realiz-	

	zazione di corsi di aggiornamento e specializzazione;	
	33. attività di promozione, organizzazione e gestione di eventi, spettacoli, intrattenimenti ed attività culturali, educative e sociali, sportive e ricreative, terapeutiche e riabilitative, anche in collaborazione con enti pubblici/privati e organismi del territorio;	
	34. attività didattiche e ricreative a carattere ambientale e naturalistico, rivolte alle scuole d'ogni ordine e grado, con il supporto a secondo dei casi, di materiale didattico, informativo e di documentazione;	
	35. attività di promozione ed animazione della partecipazione delle comunità locali attraverso l'organizzazione di eventi di carattere seminariale, congressuale e laboratoriale con finalità culturali, sociali ed ambientali;	
	36. attività di allestimento, curatela e gestione di musei, aree archeologiche, biblioteche ed altri impianti di tipo culturale, di parchi, palestre ed altri impianti sportivi, aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dell'uomo;	
	37. attività connesse alla ricerca storica, degli usi, dei costumi e delle tradizioni locali; del patrimonio culturale e naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti, luoghi ed ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato;	
	38. attività di riordino di documenti contabili e di archivio, servizi di segreteria, servizi amministrativi, servizi bibliotecari e di biblioteconomia, battitura testi, sbobinatura, correzione di bozze, impaginazione e revisione, traduzioni, supporto di segreteria, archiviazione, servizi di affissione e messaggeria;	
	39. attività di comunicazione visiva, di graphic design, stampa, pubblicazione,	

	trasmissioni tramite media digitali, fotografia, tipografia e web design;	
	40. attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche ed in-	
	dagini di tipo statistico e sociologico, direttamente o per conto di terzi;	
	41. attività connesse all'assunzione di lavori di pulizia in generale, compren-	
	dendo in ciò lo spazzamento, la pulizia e il riordino di strade, piazze, cortili ed	
	aree pubbliche e private, nonché la custodia e servizi integrati per la gestione	
	di edifici pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-sanitarie, piscine e parchi	
	acquatici, acquari, strutture commerciali, musei ed aree archeologiche;	
	42. attività di intitolazione, ad uso commemorativo, di alberi e piante in boschi	
	propri o di terzi, compreso l'attività di interrimento o spargimento delle ceneri	
	direttamente o in associazione con terzi;	
	43. attività di autotrasporto merci, per conto proprio o di terzi; logistica del	
	trasporto in tutte le sue forme, stoccaggio e custodia delle merci, di facchinag-	
	gio e traslochi, di carico e scarico, l'attività di raccolta di magazzino, smista-	
	mento e distribuzione e di quanto altro complementare ed ausiliario allo spo-	
	stamento e mobilità delle stesse, la gestione integrata di magazzini, depositi	
	e simili in conto di terzi;	
	44. attività di gestione di officine di riparazione di automezzi e mezzi agricoli e	
	non;	
	45. attività edilizia in genere per manutenzioni, ristrutturazioni e/o costruzioni	
	di fabbricati o porzioni degli stessi di qualsiasi genere o specie, ivi compresi gli	
	edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale ed agrario, su terreni propri o	
	altrui, la costruzione di manufatti in cemento per l'edilizia, l'installazione di im-	
	pianti elettrici, idraulici, di condizionamento, la realizzazione di lavori stradali,	
	escavazioni, acquedotti, fognature;	

	46. attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo el'oggetto sociale	
	sopra enunciati, quali in modo esemplificativo l'assemblaggio, l'imballaggio e	
	l'etichettatura delle merci, contribuendo alle stesse una valenza educativa e	
	terapeutica;	
	47. attività di trasporto persone conto terzi;	
	48. attività di posteggio e rimessaggio per natanti e/o autoveicoli, in conto	
	proprio o conto terzi, su aree pubbliche o private.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti	
	ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;	
	- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini neces-	
	sari per l'espletamento delle attività sociali;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di	
	capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi atti-	
	vità di collocamento;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fi-	
	deiussoi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed age-	
	volarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di ter-	
	zi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	

	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assisten-	
	ziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con parteci-	
	pazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito re-	
	golamento approvato dall'assemblea. E' tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice ci-	
	vile.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposi-	
	to regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto	
	sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubbli-	

	co.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che ab-	
	biano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'atti-	
	vità sociale:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa pe il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una	
	preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere,nonchè capacità	
	ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche in funzione	
	dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, compatibil-	
	mente con il loro stato soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per	
	fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui numero non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
	lità dei soci. Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività del-	
	le cooperative sociali. Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comun-	
	que costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	

	sociali. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mu-	
	tualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della	
	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica	
	della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le nuove ammissioni non	
	devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eserci-	
	tano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si tro-	
	vino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economi-	
	ci in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono inol-	
	tre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sen-	
	si dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono discipli-	
	nati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coopera-	
	tori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5. In tale categoria	
	speciale potranno essere ammessi soci lavoratori che in possesso dei requisiti	
	di cui all'articolo 5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione	
	o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della	

	durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria	
	speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperati-	
	va. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 dei presenti patti sociali,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno	
	tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusio-	
	ne del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art.11 dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadegua-	
	tezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svol-	
	to, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della sca-	
	denza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione. Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente al-	
	la categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato	
	escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali. Il passaggio	

	alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'int-	
	ressato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo ammini-	
	strativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a	
	società che operino in concorrenza con la cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale	
	non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti so-	
	ciali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c) d), e) ed f), la domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	

	dovrà contenere le seguenti informazioni: l'organo amministrativo potrà, co-	
	munque, richiedere all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad inte-	
	grazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari per l'esa-	
	me della domanda di ammissione.L'organo amministrativo, accertata la sussi-	
	stenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesi-	
	stenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta. La delibera di ammissione deve essere co-	
	municata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capita-	
	le secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. In	
	caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessa-	
	to. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convo-	
	cazione.Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrati-	
	vo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deli-	
	berazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stes-	
	sa.L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota inte-	
	grativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci	

	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	vo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o crediti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla cooperativa. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.	

	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte o scioglimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, art. 2473 Cod. civ. può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nei presenti patti sociali. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;	

	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti sociali, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superio-	
	re a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno	
	60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale sotto-	
	scritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal-	
	l'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbli-	
	che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel	
	contratto sociale, ovvero che non adempia alla propria prestazione mutualisti-	
	ca con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in	
	una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di rife-	
	rimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 142/01; e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di vo-	
	lontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o as-	
	suma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle deliberazioni adottate degli organi	
	sociali, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico;	

	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma, nonché nei	
	confronti del socio che venga condannato per reati che importino l'interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto o nei	
	confronti del socio che venga sottoposto a procedure concorsuali.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	può proporre opposizione nelle forme consentite dalla normativa vigente.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate	
	ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 – Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo articolo 28,	
	lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.La liquida-	
	zione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso. La liquidazione della frazione di capitale assegna-	

	ta al socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere cor-	
	risposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalu-	
	tata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e	
	legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documenta-	
	zione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o le-	
	gatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte al-	
	la società entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazio-	
	ne si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti	
	od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle	
	quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà de-	
	voluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale. I soci	
	esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), f), g) ed h), dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento. La cooperativa può compensare con il debi-	
	to derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	

	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da pre-	
	stazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'in-	
	solvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Il trattamento economico normativo dei lavoratori dell'impresa sociale non	
	può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. L'eventuale diva-	
	rio salariale tra i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere	
	superiore al rapporto (calcolato sulla retribuzione annua lorda) di uno a otto.	
	Il numero dei volontari nell'impresa sociale non può essere superiore superio-	
	re al numero dei lavoratori dipendenti. La società è obbligata a tenere un ap-	
	posito registro dei volontari impiegati, con l'obbligo di assicurarli contro gli in-	
	fortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività, così come per	
	la responsabilità civile verso terzi.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dei presenti patti sociali, pos-	
	sono essere soci della cooperativa i soci sovventori, di cui all'art.4 della legge	

	31.01.92, n.59.	
	Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del va-	
	lore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna e sono imputati	
	ad una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.La so-	
	cietà ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 c.c.	
	Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della	
	emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferi-	
	te esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. Pertanto il	
	socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrati-	
	vo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del	
	soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,il socio	
	potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea dei soci con cui devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo,	
	del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) per quanto non stabilito dai presenti patti i diritti patrimoniali di partecipa-	
	zione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione è maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a	
	quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Ai soci sovventori è attribuito un voto per ogni 5.000,00(cinquemila virgola ze-	
	ro zero) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve compor-	
	tare riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la	
	parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre zio-	
	ni.La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni. Al socio sov-	
	ventore che detenga più di 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro di ca-	
	pitale sociale spetta il diritto di esaminare attraverso un rappresentante, e-	
	ventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato e-	
	secutivo, se esiste, il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni delle assemblee.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del con-	
	ferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	

	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento	
	aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite	
	dalla legge, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al por-	
	tatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili e nel rimborso del capitale. Le azioni di partecipazione co-	
	operativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo	
	bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non	
	inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. All'atto	
	dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero va-	
	lore nominale, eventualmente rivalutato. La riduzione del capitale sociale in	
	conseguenza di perdite non deve comportare riduzione del valore nominale	
	delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione co-	

	operativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'as-	
	semblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione coope-	
	rativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunera-	
	zione maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini	
	previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dei patti sociali e degli altri atti interni, limitatamente alle di-	
	sposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 - Assemblea speciale	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa,	
	per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee	
	dei soci dalla legge e dai presenti patti, viene convocata dall'organo ammini-	
	strativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori	
	dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per	
	ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti,	
	può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le delibera-	

	zioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tu-	
	tela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei	
	confronti della società.	
	Art. 23 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'as-	
	semblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	Art. 24 - Liquidazione delle azioni del socio finanziatore	
	In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di recesso, la liquidazione	
	delle azioni del socio sovventore e dei possessori di azione di partecipazione	
	cooperativa ha luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali divi-	
	dendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche di sovrapprezzo.	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Articolo 25 – Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normati-	
	va vigente, dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regola-	
	mento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diate una o più delle seguenti forme: erogazione diretta; aumento del numero	
	delle quote detenute da ciascun socio; emissione di azioni di sovvenzione e di	
	azioni di partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà, in ogni caso, essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici inter-	
	correnti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti dall'ap-	

	posito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la retribuizio-	
	ne corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della re-	
	lativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta	
	per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, cia-	
	scuna del valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)	
	né superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili dicui all'articolo 28 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi	
	ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977	

	n.904;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per leg-	
	ge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimo-	
	nio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vi-	
	ta della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.acquistare o rimbor-	
	sare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal	
	secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto	
	nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bi-	
	lancio regolarmente approvato.	
	Art. 27 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne co-	
	municazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7,	
	controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva	
	la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizza-	
	zione alla cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	

	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare	
	la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.	
	Art. 28 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla reda-	
	zione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottantagioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili an-	
	nuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni	
	di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai patti	
	sociali;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge	

	ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria;	
	g) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977	
	n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo	
	una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e	
	b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al li-	
	mite massimo previsto per i dividendi.	
	La cooperativa è tenuta, altresì, alla predisposizione e al deposito del bilancio	
	sociale, da redigere alle linee guida adottate con decreto del Ministero del La-	
	voro e delle politiche sociali, che deve essere anche pubblicato sul sito inter-	
	net dell'ente e che rileva ai fini della valutazione dell'impatto sociale generato	
	dalle attività sociali svolte dall'Impresa.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 – Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione as-	
	sembleare.L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo an-	
	che fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso spedito mediante	
	lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento (es.fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al	
	domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto)giorni prima di	

	quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori,	
	il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti. Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nomi-	
	nati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare appo-	
	sita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale di-	
	chiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e	
	di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 30 – Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal d.lgs.112/2017 e	
	destina i ristorni e gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilen-	
	done gli importi ed i caratteri;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in	
	relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;	
	5) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina del revisore, dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, al	

	revisore ed ai sindaci, se nominati, e delibera sulla loro responsabilità;	
	7) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei presenti patti sociali;	
	8) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	9) delibera di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	10) approva i regolamenti interni così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01;	
	11) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo	
	sottopone alla sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo	
	28.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che l'organo ammini-	
	strativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministrato-	
	ri. In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo o co-	
	munque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.	
	Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al vo-	

	to.In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al vo-	
	to.L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di	
	deliberare sullo scioglimento anticipato,sulla trasformazione del tipo e sulla fu-	
	sione della società,tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazio-	
	ni devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	soci con diritto di voto.	
	Art. 32 – Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'assemblea.Sono escluse le votazioni a scruti-	
	nio segreto. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza rela-	
	tiva, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 – Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non ol-	
	tre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità e con i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'as-	
	semblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta che deve esser	
	conservata dalla società, soltanto da altro socio avente diritto al voto appar-	
	tenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non	

	sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per come di-	
	sposto dall'articolo 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di due	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in	
	manca, dal Vice Presidente: in caso di loro assenza o impedimento, sarà	
	presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio designato nello	
	stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un no-	
	taio.	
	Art. 35 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto	
	da un numero di consiglieri variabile da tre ad undici, eletti dall'assemblea dei	
	soci che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non	
	soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i	
	soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che. Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000,00 (diecimila vir-	
	gola zero zero) euro di capitale sociale è riservata la nomina di un terzo dei	

	componenti del consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi sociali con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della carica, e sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consi-	
	glio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presi-	
	dente.	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedi-	
	mento. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine	
	del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sul-	
	le materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riu-	
	nione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore ed ai sindaci	
	effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinatari	
	ne siano informati almeno un giorno prima. Il consiglio di amministrazione si	
	raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono vali-	
	de, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consi-	
	glieri in carica, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.	

	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria	
	la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni	
	sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di pa-	
	rità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e	
	dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammi-	
	nistratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che, pertanto, è in-	
	vestito di tutti i poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge o dai presenti patti sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad	
	uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'arti-	
	colo 2381 c.c., nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclu-	
	sione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, relazionano, in occasio-	
	ne dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferi-	
	mento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima rela-	
	zione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di am-	
	ministrazione o al Vice Presidente nel caso di assenza o impedimento del Pre-	
	sidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferi-	
	te.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, institori e procuratori	
	speciali.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'or-	
	gano amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o catego-	
	rie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-	
	dono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea per	
	la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di	
	controllo, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in confor-	

	mità dei presenti patti sociali è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sen-	
	tito il parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 36 - Collegio Sindacale e Revisore	
	Il Collegio sindacale, la cui nomina é obbligatoria per legge (art.10 d.lgs.	
	n.112/2017), si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'as-	
	semblea ed aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della	
	nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero) euro di capitale sociale è riservata la nomina di un terzo dei com-	
	ponenti il Collegio Sindacale.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della cari-	
	ca.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno alla società , vigilando sull'os-	
	servanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci, inoltre, eser-	
	citano compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte	
	della società e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Infine, essi	
	possono procedere in qualsiasi momento a ispezioni e controlli.	

	Nel caso in cui la società superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti in-	
	dicati dal primo comma dell'art.2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è e-	
	sercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nel-	
	l'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dal-	
	l'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea all'atto della nomina	
	per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incari-	
	co.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione del-	
	l'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con	
	decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.civ.; si applica inoltre la	
	disposizione di cui all'art.2409-sexies cod. civ.	
	A tutela dei soci lavoratori e utenti, nel caso in cui la cooperativa superi deter-	
	minati limiti, e cioè quelli indicati dal primo comma dell'art.2435-bis c.c., ridotti	
	alla metà, i lavoratori e gli utenti hanno il diritto di nominare almeno un com-	
	ponente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo.	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, sal-	
	vo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	

	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità	
	di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti	
	dell'organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'or-	
	gano di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecento-	
	cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	

	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve es-	
	sere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35,	
	comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per	
	decidere abbiano conosciuto questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	
	del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitra-	
	le della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n.	
	5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accerta-	
	mento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposi-	
	ta udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe	
	le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del	
	Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenu-	

	te nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO IX	
	OPERAZIONI STRAORDINARIE	
	Art.39	
	Le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'a-	
	zienda, devoluzione) debbo essere realizzate in modo da preservare l'assen-	
	za di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento	
	delle attività e delle finalità da parte dei soggetti che risultano dagli atti posti	
	in essere. La trasformazione della società cooperativa, esercente impresa so-	
	ciale, in altro ente, ancorchè non accompagnata dalla perdita della detta qua-	
	lifica, implica l'obbligo di devoluzione a fondi mutualistici. Le operazioni straor-	
	dinarie debbono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche	
	sociali secondo il procedimento previsto dall'art.12 del d.lgs n.112/2007 e	
	art.3 del d.m. 27 aprile 2018	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di insolvenza la società é assoggetta alla liquidazione coatta ammini-	
	strativa.	
	Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori e dai possessori di a-	

	zioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente	
	rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-	
	mente rivalutato a norma del precedente art.28 lett. c);	
	- ad altri enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai	
	fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, secondo le disposi-	
	zioni statutarie. Tale disciplina non si applica agli enti religiosi.	
	Pertanto i soci sovventori ed i possessori di azioni di partecipazione coopera-	
	tiva hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore no-	
	minale, più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riser-	
	ve anche da sovrapprezzo.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41- Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare	
	i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svol-	
	gimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al rego-	
	lamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi re-	
	golamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-	

	nuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi	
	dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-	
	ge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo	
	codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	F.to: Maria Concetta Crupi, Roberta Donadio, Arturo Laino, Concetta Aieta, Sa-	
	lerno Franco, Salerno Franco, Mariangela occhiuzzi, Ennio Tarcisio Edmondo	
	Stamile, Carlo Antonio Costarella, E. Claudio Cristofaro, sigillo.	

[illegible]